



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 DEL 23/06/2016

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Assente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Casalgrande promuove e favorisce lo sviluppo e l'attività delle libere forme associative nel pieno rispetto dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana, nel rispetto reciproco di autonomia, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale;
- il Comune di Casalgrande come si evince dallo Statuto approvato con delibera di C.C. N.101 del 4.10.1991 e successive modifiche in cui al Titolo 1 capo II° art.6 comma 3 opera per salvaguardare i valori di libertà, democrazia e solidarietà si riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini, per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale e dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e di cooperazione internazionale, in special modo alla lettera i) si legge "favorire ogni forma di aggregazione sociale e per sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale";

Preso atto che il Comune di Casalgrande è concessionario dei beni demaniali di Villalunga identificati al Fg. 32, fronte Mappali 185 e 203, in forza di determinazione regionale n° 5409 del 26/04/2004 e successive;

Preso atto che:

- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 art 4 sottoriportato comma 7 e 8 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che:
"7.....è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
"8 sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia uguale o non superi i 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- che la Regione Emilia Romagna con la legge del 9 dicembre 2002 n.34 riconosce il ruolo dell'associazionismo e ne detta i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nello spirito di salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse come espressione dell'impegno sociale e di autogoverno della società civile, ne valorizza la funzione e la partecipazione alla vita della comunità;

Richiamati inoltre i criteri di priorità stabiliti dall'art. 13 della L.R. n. 34/2002 e considerato che l' ass. di promozione sociale "Orti sul Secchia" presenta criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa a svolgere l'attività di orticoltura, come si è potuto accertare durante la sperimentazione, su appezzamenti di terreno destinati ad orto su lotti di terreno in comodato gratuito dell'amministrazione comunale.

Preso atto che l'opzione preferenziale a favore dell' Ass. "Orti sul Secchia" è legata anche



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

alla volontà di realizzare politiche in cui la concessione di spazi pubblici per attività di volontariato sia finalizzata alla promozione di un modello di partecipazione di cittadinanza attiva;

Tenuto conto della necessità di continuare la sopracitata esperienza in coerenza con la programmazione dell'Ente e in conformità al principio di sussidiarietà sulla base del quale si ispirano i rapporti tra Ente Pubblico e il settore no profit, disciplinando, mediante convenzione, i rispettivi impegni;

Visto l'interesse espresso dall'associazione "Orti sul Secchia" di voler gestire l'area sopramenzionata per gli scopi sociali come si evince dall'art. 1 e 2 del loro Statuto e che, date le specifiche finalità sociali che derivano dalla coltivazione di ortaggi, aromi, fiori, si danno l'obiettivo di coinvolgere le persone in percorsi di prevenzione del deterioramento psico-fisico, promuovendo un invecchiamento attivo e incentivando momenti di socializzazione ed incontro oltre che di attività fisica;

Appare opportuno concedere in uso e gestione le aree beni demaniali identificati al Fg. 32, fronte Mappali 185 e 203, in forza di Determinazione regionale n° 5409 del 26/04/2004 e successive all'associazione "orti sul Secchia" mediante accordo diretto con la in quanto:
- associazione formalmente costituita in data 29.11.2007e registrata nel Registro Comunale delle ass. di promozione sociale di Casalgrande il 15.12.2007 al n. C09;

A tale scopo il Concessionario dichiara la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune e dall'Istituzione Scolastica al fine di diffondere la cultura del "bene comune" come principio di democrazia partecipata;

Preso atto inoltre che la manutenzione ordinaria è a carico del concessionario, si ritiene ancora adesso questa soluzione la più idonea, atta a garantire la funzionalità, l'economicità della gestione, la sua migliore fruibilità;

Operando in tal senso il Comune va a realizzare rilevanti risparmi economici derivanti dal mancato esborso di oneri diretti e indiretti occorrenti per il pagamento di stipendi al personale addetto alla gestione dell'area e per il pagamento della manutenzione ordinaria;

L'Amministrazione Comunale a fronte di tali servizi e attese le finalità sociali della associazione "Orti sul Secchia" si impegna a corrispondere:

- un contributo economico indiretto annuo dato dal pagamento da parte del concedente della custodia e manutenzione dell'area quantificato in € 2.000,00;
- un contributo diretto di € 950,00 comprensivo dell'assicurazione obbligatoria di infortunio e responsabilità civile verso terzi nel limite massimo di € 700,00 annui (Legge 383/2000 art.30 comma5);

Visto l'art. 2 lettera A del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ad Enti e Associazioni" approvato con Delibera di C.C. n. 57 del 28.05.2015;

Visto al riguardo lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione formato da 11 articoli quale parte integrale e sostanziale;

Preso atto dei pareri richiesti dall'art. 49 comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

18.08.2000 n. 267, favorevolmente espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile di settore interessato e dal responsabile ufficio ragioneria, acquisiti agli atti;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di affidare in uso e in gestione l'area demaniale di Villalunga di Casalgrande identificata al Fg. 32, fronte Mappali 185 e 203, in forza di determinazione regionale n° 5409 del 26/04/2004 e successive, all' Ass. Orti sul Secchia per la durata di anni 5 (cinque) per le motivazioni espresse in premessa;

2. di approvare lo schema di convenzione sull'uso e la gestione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui sono evidenziate le modalità gestionali;

3. di dare mandato per la stipula della convenzione al Responsabile del Settore Vita della Comunità;

4. di approvare un contributo annuale così suddiviso:

- € **2.000,00** a titolo di contributo indiretto derivante dal pagamento da parte dell'amministrazione della custodia e manutenzione dell'area così come previsto dall'art. 8 della convenzione come da conteggio allegato;
- € **700,00** annue a partire dal 2016 come rimborso dell'assicurazione di infortunio e responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) che trova copertura sul cap. 2150770/0 denominato "Contributi gestione impianti sportivi" del bilancio 2016;
- € **950,00** annue a partire dal 2017 comprensive del rimborso dell'assicurazione, che trova copertura sul cap. 2150770 denominato "Contributi gestione impianti sportivi" del bilancio 2017 e per tutta la durata contrattuale fino al 30.10.2021;

5. di dare atto che il Responsabile di Servizio designato provvederà ad impegnare la spesa con provvedimento espresso;

6. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2013, artt. 23 e 26, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sez. "Amministrazione Trasparente" del presente provvedimento.

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VACCARI ALBERTO

IL SEGRETARIO
BININI EMILIO

CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

L'anno 2016, addi.....del mese di a Casalgrande presso la residenza municipale

Tra

Il Comune di Casalgrande, che in seguito sarà denominato anche "Amministrazione" o "Concedente" p.i 00284720356, rappresentato da Mareggini Rina, responsabile del Settore Vita della Comunità, nata a Reggio Emilia il 16/07/1960 e domiciliata per la carica presso il Comune di Casalgrande

e

l'Associazione Orti sul Secchia, che in seguito sarà denominata anche "Associazione" o "Concessionaria", Partita IVA 91142940351 con sede legale in Casalgrande in via Smonto Brugnola n. 12, iscritta al Registro provinciale delle associazioni, rappresentata dal Sig. Perrone Giuseppe nato a Nardò (LE) il 09/05/1947 e residente a Casalgrande in via Guglielmo Marconi 18-1 in qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione stessa

Premesso:

- il Comune di Casalgrande è concessionario dei beni demaniali identificati al Fg. 32, fronte Mappali 185 e 203, in forza di Determinazione regionale n° 5409 del 26/04/2004 e successive;
- che la L.R. 9 dicembre 2002 n.34 riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione dell'impegno sociale e di autogoverno della società civile, ne valorizza la funzione e la partecipazione alla vita della comunità;
- che la Regione Emilia Romagna sempre con la L.R. 9 dicembre 2002 n.34 detta i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nello spirito di salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse;
- che, date le specifiche finalità sociali che derivano dalla coltivazione di ortaggi, aromi, fiori, con l'obiettivo di coinvolgere le persone in percorsi di prevenzione del deterioramento psico-fisico, promuovendo un invecchiamento attivo incentivando momenti di socializzazione ed incontro oltre che di attività fisica;
- con delibera di giunta n..... del, con cui l'Amministrazione ha concesso in uso e gestione le aree predette all'Associazione di Promozione Sociale "Orti sul Secchia"

* * *

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Casalgrande concede all'Associazione di promozione sociale "Orti sul secchia" l'uso e la gestione delle aree site in Villalunga, identificate al Fg. 32, fronte Mappali 185 e 203, (come da planimetria "allegato A" e vista aerea "allegato B"), delimitata su tre lati da recinzione metallica plastificata verde e su un lato dal muro demaniale utilizzato in passato per la regimazione delle acque, così composte:

- n. 34 appezzamenti ortivi attuali con la possibilità di ampliamento del numero su una superficie di terreno limitrofa
- n. 1 deposito attrezzature e macchinari (queste ultime di proprietà comunale) identificato nell'allegato C
- 1 casetta in legno identificata nell'allegato C
- aree verdi pertinenziali (zone comuni)

Art. 2 – Finalità

La presente concessione ha lo scopo di garantire continuità al progetto di gestione, conduzione e sviluppo degli orti comunali, con finalità di prevenzione e benessere psico-fisico, di aggregazione e partecipazione a diversi momenti collettivi per i cittadini del proprio territorio.

A tal fine l'Associazione si impegna ad approvare entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione, a pena di decadenza della stessa, un regolamento che disciplini l'assegnazione, l'utilizzo e la gestione delle superfici ortive nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni contenuti all'art. 5 della presente convenzione.

L'Amministrazione provvederà periodicamente alla verifica del corretto utilizzo da parte dell'Associazione dei beni concessi in uso e gestione.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione ha validità quinquennale con decorrenza dalla data della stipula sino al 30.10.2021.

Tuttavia, il Concedente si riserva di revocare la presente concessione, chiedendo la restituzione immediata del bene anche prima del termine convenuto, laddove sopravvengano esigenze di interesse pubblico.

Art. 4. Obblighi del Concessionario

Il Concessionario dichiara di aver preso visione delle aree, dei locali e delle rispettive attrezzature e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a restituirli nelle medesime condizioni in cui vengono consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare i beni mobili ed immobili ad esso consegnati con diligenza e cura. Non può servirsene per usi diversi da quello di cui al sopra esteso articolo 2, né può concederli in godimento a terzi, che non siano i propri associati. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

I depositi esistenti all'interno dell'area individuata all'Art.1 ed esclusi dalla presente gestione, quindi quelli non evidenziati nell'Allegato C, saranno concessi all'Associazione Libera Età e conterranno attrezzature e macchinari sempre di proprietà comunale ma gestite dalla sopra citata Associazione.

L'Associazione concessionaria garantisce che i volontari inseriti nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste e ciascun assegnatario deve essere in grado di provvedere personalmente ed autonomamente alla coltivazione dell'orto.

L'Associazione si impegna ad individuare almeno 2 persone per l'incarico di "custode" dell'area, ovvero persone che si impegnino a regolare il passaggio veicolare secondo quanto riportato nell'ordinanza di regolamentazione degli accessi e dei parcheggi nell'area, allegata alla presente Convenzione.

L'associazione dovrà provvedere a consegnare una copia di ogni chiave necessaria per l'apertura di ogni porta, cancello, sbarra ecc. presenti all'interno dell'area data in gestione.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per la durata della convenzione e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della gestione, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei

referenti dell'Associazione e della gestione della graduatoria di assegnazione, oltre ad ogni eventuale variazione si voglia apportare al regolamento approvato.

L'Associazione si impegna, per l'attività di gestione delle zone ortive, ad adottare forme di autofinanziamento, finalizzata alla copertura delle spese relative alla gestione e all'acquisto di attrezzatura e o materiali necessari alla gestione.

Il Concessionario si impegna a far pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 30/11 di ogni anno una relazione sull'andamento delle attività e sull'attuazione della presente convenzione.

Art. 5- Regolamento di gestione

L'Associazione provvede all'utilizzo ed alla gestione degli appezzamenti ortivi e degli spazi comunali limitrofi mediante i propri associati.

A tal fine l'Associazione si impegna ad adottare nel termine di cui all'articolo 2, comma 2 della presente convenzione, un regolamento che disciplini l'assegnazione e la gestione degli appezzamenti ortivi in conformità dei seguenti indirizzi:

- rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e pubblicità nell'assegnazione – a titolo gratuito- agli associati degli appezzamenti ortivi, con la previsione della possibilità dell'eventuale subentro temporaneo di un familiare nel caso in cui l'assegnatario si trovi impossibilitato a coltivare l'orto (con apposita delega approvata dal Consiglio Direttivo);
- rispetto delle normative vigenti in merito all'utilizzo di pesticidi, antiparassitari, diserbanti e pollina avicola o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone;
- rispetto delle normative sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, in maniera differenziata secondo quanto indicato dall'autorità competente.
- disciplina dell'utilizzo dell'acqua, volta ad eliminare sprechi e scorrettezze;
- disciplina dell'utilizzo delle aree comuni rispettando i confini di lavorazione dell'area assegnata unicamente con piante ortive ed escludendo la piantumazione di piante da frutto, vite, arbusti predisposti ad infestazioni di larve e insetti;
- disciplina dell'utilizzo da parte degli associati dei parcheggi antistanti le aree ortive, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale e della Polizia Urbana;
- disciplina dell'ipotesi di rinuncia e/o decadenza dall'assegnazione degli appezzamenti ortivi, con l'esclusione espressa della facoltà di richiedere – all'associazione o al subentrante - compensi o rimborsi per migliorie o lavori eseguiti in precedenza;
- previsioni di sanzioni, di competenza del Consiglio Direttivo, a carico degli associati che si rendano colpevoli di comportamenti scorretti, maleducati ovvero denotanti mancanza di rispetto o volontà di sopraffazione nei confronti di altri associati.

Art. 6- Obblighi di manutenzione

Il concessionario si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari nel corso di durata della presente convenzione, ed in particolare a:

- mantenere in buono stato la recinzione perimetrale dell'area in concessione, nonché verificare e garantire la funzionalità delle zone di accesso alle medesime;
- eseguire la manutenzione alla casetta in legno, una volta all'anno mediante eventuale carteggiatura delle zone ammalorate e verniciatura con impregnante anti UV;

- provvedere alla verniciatura dei depositi attrezzi già presenti, nonché di tutti gli armadietti visibili a disposizione degli associati in lamiera almeno due volte per la durata della convenzione di cui il primo intervento entro un anno dalla firma della convenzione, compreso preventiva eventuale spazzolatura a rimozione di parti arrugginite;
- provvedere alla messa in sicurezza di tutte le tettoie posizionate in corrispondenza dei sopra citati armadietti, avendo cura di utilizzare materiali a norma secondo le vigenti leggi, da eseguire entro 30 gg. dalla firma della presente convenzione;
- mantenere in efficienza ed in buono stato tutta l'area concessa indicata in convenzione, non trascurandone il decoro urbano.

Eventuali opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione attraverso consultazione con i responsabili degli uffici tecnici comunali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

In ogni caso, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dagli assegnatari restano acquisite dal Concessionario senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso di quest'ultimo. In ogni caso, rimane salvo il diritto del Concessionario di pretendere dagli assegnatari il ripristino delle condizioni in cui le aree sono state consegnate.

Art. 7- Obblighi assicurativi

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri associati contro gli infortuni ed a stipulare, inoltre, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (ove per terzi si intenda anche il Comune) per un massimale non superiore ad **€ 700,00** che l'Amministrazione si impegna a rimborsare.

Art. 8 – Obblighi del concedente

L'Amministrazione si impegna a sostenere le spese relative all'utenza dell'acqua, L'Amministrazione si impegna a valutare progetti, da realizzarsi almeno una volta all'anno su proposta dall'Associazione, in merito a occasioni concrete di riqualificazione, aggiornamento, incontri per i volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare di volta in volta con l'Associazione, la quale, per contro, dovrà attivarsi per garantire la massima partecipazione dei propri associati.

Per rendere effettivo il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle associazioni iscritte nel Registro Provinciale dell'associazionismo, l'Amministrazione si impegna ad informare l'Associazione in occasione dell'organizzazione di iniziative pertinenti con le finalità dell'Associazione stessa.

Il Concedente si impegna a corrispondere a partire dall'anno 2017 e per tutta la durata della convenzione un contributo di **€ 250,00** per sostenere proposte di interventi e/o progetti specifici da parte del Concessionario.

Art. 9- Revoca

La presente concessione sarà oggetto di revoca:

- qualora l'Associazione risulti inadempiente rispetto ai propri obblighi di cui ai precedenti articoli nn. 2, 4, 5, 6 e 7;

- qualora cause eccezionali non consentano all'Associazione la realizzazione delle attività di promozione sociale precedentemente indicate;
- per lo scioglimento dell'Associazione o a fronte di grave situazione economica della stessa;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il Concessionario dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante l'invio di una raccomandata a/r. La risoluzione opererà di diritto dalla data di ricezione di quest'ultima.

Art. 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competenza del foro del tribunale di Reggio Emilia.

Art. 11- Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.


Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

Casalgrande il.....

Per il Comune di Casalgrande, il Responsabile incaricato Mareggini Rina

Per l'Associazione Orti sul Secchia , il Presidente pro tempore Perrone Giuseppe

ALLEGATO A



ALLEGATO B



ALLEGATO C





COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 384/2016 ad oggetto: CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 23/06/2016

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 74 del 23/06/2016

Oggetto: CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2016, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/07/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CURTI JESSICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 74 del 23/06/2016

Oggetto: CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 28/06/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/07/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CURTI JESSICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)